

Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto, né l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di mediazione che abbia riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 48 del D. Lgs. 546/92 sulla conciliazione giudiziale.

Decorso novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione il reclamo produce gli effetti del ricorso.

I termini per la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente, di cui agli articoli 22 e 23 del decreto in richiamo, decorrono, pertanto, dalla predetta data.

Se l'Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego, mentre, in caso di accoglimento parziale del reclamo, decorrono dalla notificazione dell'atto di accoglimento parziale.

Particolari regole, infine, sono previste per le spese. Infatti, nelle controversie in esame, la parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio, a titolo di rimborso delle spese del procedimento.

Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.

Viene, infine, prevista - al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e di concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento ora delineato - la possibilità per il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, su propria domanda, di definire, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'art. 16 della L. 289/02, le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1º maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio.

A tal fine, si applicano le disposizioni di cui al predetto art. 16, con le seguenti ulteriori specificazioni:

- le somme dovute nell'ambito della nuova procedura di definizione delle controversie tributarie sono versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione;
- la domanda di definizione deve essere presentata entro il 31 marzo 2012;

- le liti fiscali che possono essere definite sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;
- gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione;
- restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi;
- con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono, infine, stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa.

Art. 39, comma 13 – Razionalizzazione del sistema di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato

Il comma in questione prevede che, entro il 31 dicembre 2011, al fine di razionalizzare il sistema di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e di garantirne l'efficienza e l'economicità, "con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità per il trasferimento, anche graduale, delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea o coattiva, di entrate erariali, diverse da quelle tributarie e per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, da Equitalia SpA, nonché dalle società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'art. 3, c. 7, del D.L. 203/05, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/05, ad enti e organismi pubblici muniti di idonee risorse umane e strumentali (...)".

Con il medesimo decreto del MEF, tali enti e organismi pubblici potranno essere autorizzati a svolgere l'attività di riscossione con le modalità dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 21 luglio 2011

Con provvedimento del 21 luglio 2011 (pubblicato sulla G.U. n. 185 del 10 agosto 2011) il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato il "Foglio Avvertenze" relativo alle procedure per l'iscrizione a ruolo delle somme relative alle sanzioni amministrative di cui agli articoli 161 e seguenti del D. Lgs. 196/03.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2011

Sulla G.U. del 17 agosto, è stato pubblicato il D.P.C.M. 4/08/2011, che stabilisce una serie di proroghe a beneficio di taluni soggetti colpiti dal sisma che ha interessato il territorio della Regione Abruzzo il 6 aprile 2009.

In particolare, all'art. 2 è stabilito il termine ultimo (al 16 dicembre 2011) entro il quale effettuare i versamenti delle rate in scadenza tra il 1º gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011 previste dall'art. 39, commi 3 bis, 3 ter e 3 quater, del D.L. 78/10.

Si riporta il testo della norma: "*Il versamento delle rate in scadenza tra il 1º gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011 previste dall'art. 39, commi 3 bis, 3 ter e 3 quater, del D.L. 78/10, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/10, è effettuato entro il 16 dicembre 2011*".

Si tratta delle disposizioni dettate dal predetto art. 39 in merito alla ripresa della riscossione e, in particolare, di:

- adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della proroga (fino al 20 dicembre 2010) della sospensione;
- adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione fino al 30 giugno 2010 (in assenza di proroga);
- contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati fino al 30 giugno 2010 per effetto della sospensione (in assenza di proroga).

Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, in Legge 14 settembre 2011, n. 148

Il decreto legge, così come modificato e integrato in sede di conversione, contiene alcune disposizioni rilevanti per le attività del settore. Nello specifico:

Art. 2, commi 5 bis e 5 ter

I commi 5 bis e 5 ter prevedono la possibilità per l'Agenzia delle entrate e le Società del Gruppo Equitalia e di Riscossione Sicilia di intervenire coattivamente per il recupero delle somme non riscosse con le varie formule di condono e sanatoria previste dalla L.289/02 (legge finanziaria 2003).

Nel dettaglio, *// comma 5 bis* stabilisce che:

- l'Agenzia delle entrate e le Società del Gruppo Equitalia e di Riscossione Sicilia debbano avviare una ricognizione di tali contribuenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge;
- nei trenta giorni successivi all'avvio della suddetta ricognizione, le società menzionate sono

tenute ad avviare nei confronti dei contribuenti interessati ogni azione coattiva necessaria per il recupero integrale delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati;

- l'azione coattiva può anche consistere nell'invio di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2011.

Il c. 5 ter disciplina l'ipotesi del mancato pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo entro il suddetto termine del 31 dicembre 2011, stabilendo l'applicazione di una sanzione pari al 50 per cento di tali somme nonché la sottoposizione a controllo, da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza, entro il 31 dicembre 2012, della posizione del contribuente relativa a tutti i periodi di imposta successivi a quelli condonati.

Lo stesso comma 5-ter prevede, infine, che, con riferimento ai contribuenti che hanno fruito del condono, i termini pendenti per l'accertamento ai fini IVA siano prorogati di un anno.

Art. 2, comma 35-bis

Tale comma apporta modifiche alla disciplina del contributo unificato, di cui all'art. 13 del T.U. spese di giustizia (D.P.R. 115/02), recentemente novellato in occasione del D.L. 98/11. Le modifiche introdotte riguardano gli importi del contributo nel processo civile, amministrativo e tributario.

Art. 2, comma 35-ter

La disposizione in argomento modifica gli articoli 125 e 136 del codice di procedura civile relativi, rispettivamente, alla sottoscrizione degli atti di parte ad opera del difensore e alle modalità di comunicazione alle parti.

In particolare, la lettera a) reca modifiche al primo comma dell'art. 125 C.P.C. (relativo al contenuto e alla sottoscrizione degli atti di parte) obbligando il difensore ad indicare anche il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax.

La lettera b) modifica l'art. 136 C.P.C. (comunicazioni del cancelliere), disponendo che tutte le comunicazioni alle parti siano effettuate a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.

Art. 2, comma 35-quater

Il comma 35-quater modifica le disposizioni che regolano il processo tributario, novellando, a tal fine, gli articoli 18 e 22 del D. Lgs. 546/92.

In particolare, la lettera a) del comma modifica l'art. 18 del decreto legislativo in parola, che disciplina il contenuto del ricorso che introduce il processo, nonché le modalità della sua

presentazione, aggiungendo, agli elementi da indicare nel ricorso, enumerati dal c. 2 dell'art. 18 medesimo, anche l'indirizzo di posta elettronica certificata.

La lettera b) novella il c. 4 del predetto art. 18, che disciplina i requisiti per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, per cui il soggetto ricorrente ha l'obbligo di indicare, nel ricorso introduttivo del processo, anche l'indirizzo di posta elettronica certificata. Tuttavia, è precisato che la mancata o incerta indicazione dell'indirizzo di posta elettronica non è causa di inammissibilità del ricorso (al pari della mancata o incerta indicazione del codice fiscale).

La lettera c) modifica a disciplina della costituzione in giudizio del ricorrente nel processo tributario, di cui all'art. 22 del decreto legislativo in commento.

Specificamente, ai sensi del novellato art. 22, il ricorrente è obbligato a depositare, presso la segreteria della commissione tributaria adita, all'atto della costituzione in giudizio, la nota di iscrizione a ruolo contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

Il decreto legge in parola (in via di conversione), nella sua attuale formulazione non contiene disposizioni di particolare rilevanza per le attività del settore, eccezion fatta per la soppressione di alcune Province (art. 15), circostanza che potrebbe avere impatti di una certa entità sul piano della gestione degli ambiti di competenza delle Società del Gruppo.

Eventuali modifiche/integrazioni di rilievo che interesseranno tale decreto in sede di conversione, saranno, pertanto, oggetto di specifica trattazione nella relazione afferente al prossimo periodo di riferimento.

Antimafia – Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

D. Lgs. 159/11 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 136/10 (Pubblicato nella G.U. 28 settembre 2011, n. 226, S.O.)

Il decreto legislativo in questione contiene alcune disposizioni rilevanti per le attività di competenza.

Nello specifico, l'art. 50 (Regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati), al c. 1, nelle ipotesi di sequestro di aziende o partecipazioni societarie disposto ai sensi del decreto medesimo, dispone la sospensione delle procedure esecutive, degli atti di pignoramento e dei provvedimenti cautelari in corso da parte delle Società del Gruppo Equitalia (letteralmente "da parte della società Equitalia SpA") o di altri concessionari di riscossione pubblica, con conseguente

sospensione del decorso dei relativi termini di prescrizione.

Il c. 2 prevede l'estinzione per confusione, ai sensi dell'art. 1253 C.C., dei crediti erariali nei casi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, specificando che, entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 31, c. 1, del D.L. 78/10 (divieto di compensazione per debiti di ammontare superiore a 1.500 euro).

Cartella di pagamento - Prov. A. E. n. 2011/148542 del 18 ottobre 2011

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 2011/148542 del 18 ottobre 2011 recante "Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".

Il provvedimento in esame modifica le avvertenze di cui agli allegati 1,2,3,4 e 6 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 28 luglio 2010 nella sezione relativa alle modalità di presentazione del ricorso. Ciò, a seguito delle novità introdotte dal D.L. 98/11 in materia di spese di giustizia.

In particolare, ricordiamo:

- l'applicazione del contributo unificato ai ricorsi tributari notificati successivamente alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 98/11;
- l'indicazione obbligatoria del codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, c. 50);
- l'indicazione, nel ricorso, innanzi agli organi della giustizia tributaria, dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti (art. 39, c. 8).

È stata data, inoltre, evidenza alla circostanza che la mancata indicazione del codice fiscale della parte ricorrente o dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore determina l'aumento del contributo unificato nella misura della metà (art. 13, c. 3 bis, D.P.R. 115/02).

Provvedimento Direttore Agenzia delle entrate n. 2011/116331 del 2 novembre 2011

Il provvedimento in esame dà attuazione alla disposizione di cui all'art. 60, c. 1, lett. d) del D.P.R. 600/73, come modificato dall'art. 38 del D.L. 78/10, nella parte in cui prevede che il contribuente, ai fini dell'elezione di domicilio presso persona o ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale per la notifica degli atti o degli avvisi che lo riguardano, debba inviarne comunicazione all'Agenzia delle entrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero per via telematica.

Al riguardo, è approvato l'apposito modello, da utilizzare a partire dal 2 gennaio 2012.

La presentazione tramite il servizio postale (mediante raccomandata con avviso di ricevimento), va indirizzata all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente, laddove la presentazione telematica deve essere effettuata direttamente dal contribuente abilitato ai servizi telematici, senza avvalersi di intermediari, utilizzando il software presente sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate.

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 8 novembre 2011- F24

Decreto del MEF 8 novembre 2011, "Estensione delle modalità di versamento tramite modello F24 all'imposta sulle successioni e donazioni, all'imposta di registro, all'imposta ipotecaria, all'imposta catastale, alle tasse ipotecarie, all'imposta di bollo, all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, all'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, ai tributi speciali nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l'inosservanza della normativa catastale. art. 17, c. 2, lettera h ter) del D. Lgs. 241/97".

L'art. 1 del decreto in esame estende le modalità di versamento unitario tramite modello F24 all'imposta sulle successioni e donazioni, all'imposta di registro, all'imposta ipotecaria, all'imposta catastale, alle tasse ipotecarie, all'imposta di bollo, all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, all'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, ai tributi speciali nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l'inosservanza della normativa catastale [cfr. art. 17, c. 2, lett. h ter) del D. Lgs. 241/97 (*"ter"*): alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, e con i Ministri competenti per settore].

L'art. 2 del decreto medesimo rinvia, poi, ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi d'intesa con l'Agenzia del Territorio per le entrate di competenza di quest'ultima, la definizione del termine e delle modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1.

Legge 12 novembre 2011 n. 183 - Legge di stabilità

Art. 4, comma 42

Ha previsto la riscossione mediante ruolo delle spese liquidate dal giudice, ai sensi dell'art. 91 del C.P.C., a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del D. Lgs. 165/01 se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'art. 417 bis del C.P.C..

Art. 15

Recente disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, ha apportato, tra l'altro, modifiche al T.U. di cui al D.P.R. 445/00 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

In particolare, con la sostituzione dell'art. 40 del D.P.R. citato, è stato stabilito che "le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati, laddove nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del T.U. (c. 1, lett. a).

È, altresì, previsto che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del T.U., nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, *"previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato"* (c. 1, lett. c).

Art. 26

Contiene alcune disposizioni volte alla riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di Cassazione e alle Corte di appello.

Precisamente, l'articolo citato prevede che nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di Cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della L. 69/09 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) e in quelli pendenti davanti alle Corte di Appello da oltre due anni prima della data di entrata in vigore della legge 183 medesima, la cancelleria avvisa le parti costituite dell'onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l'avvertimento delle conseguenze di cui al c. 2, per cui *"le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha sottoscritto il mandato, dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione dell'avviso"* di cui trattasi.

In tali ipotesi il Presidente del Collegio dichiara l'estinzione con decreto.

Art. 33 comma 28

Ha previsto, nei territori colpiti dal sisma dell'Abruzzo del 6 aprile 2009, la ripresa della riscossione, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. È inoltre previsto che l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, sia ridotto al 40 per cento.

Decreto Legislativo del 1º dicembre 2009, n. 177 art. 18

Circolare DigitPA (Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione) n. 57 del 19 ottobre 2011 "Adempimenti per le Amministrazioni contraenti ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 177/09".

Tale circolare chiarisce gli adempimenti a carico delle amministrazioni contraenti ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 177/09 in materia di riorganizzazione del CNIPA. L'Articolo citato prevede che, nell'ambito di gare o accordi quadro predisposti direttamente o con altri soggetti per l'espletamento delle proprie funzioni, DigitPA riceva dalle amministrazioni contraenti un contributo forfettario per le spese di funzionamento (si segnala che l'ambito di applicazione della norma e la misura del contributo spettante a DigitPA erano stati definiti dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione con D.P.C.M. del 23 giugno 2010).

In particolare, la circolare in narrativa evidenzia che il mancato pagamento del contributo sopra indicato comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante iscrizione a ruolo, delle somme non versate.

Decreto Monti – Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201

D.L. 201/11, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla L. 214/11.

Il decreto legge in questione ("decreto Monti") contiene alcune disposizioni di sensibile rilevanza per le attività del Gruppo. Nello specifico, si segnalano:

Art. 5 (ISEE)

Tale disposizione prevede la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che, come è noto, costituisce uno degli elementi in base ai quali viene valutata la sussistenza della situazione di obiettiva difficoltà, presupposto per la concessione della rateazione da parte degli Agenti della riscossione ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 602/73.

Al riguardo, l'attuazione di tale disposizione è rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 31 maggio 2012, con lo scopo (secondo quanto illustrato nella Relazione al decreto legge stesso), di *"rafforzare la rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale della famiglia nonché della percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale"*.

Art. 10 comma 13 bis e 13 ter (Rateazioni)

Il comma 13-bis dell'articolo citato interviene in materia di rateazioni delle somme iscritte a ruolo concesse dagli Agenti della riscossione ai sensi art. 19 del D.P.R. 602/73, introducendo, con

particolare riferimento alla proroga, una regola di carattere generale. Nello specifico, è inserito il comma 1 bis nel citato art. 19, che prevede la possibilità, nell'ipotesi di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà, di prorogare la dilazione concessa per il pagamento delle somma iscritte a ruolo. Tale proroga può avvenire una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 3 del medesimo art. 19 (per mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate).

La norma, infine, allo scopo di agevolare ulteriormente coloro che si trovano in difficoltà economica, prevede che il debitore che ottiene una proroga della dilazione possa chiedere un piano di ammortamento, non più a rata costante, ma a rate variabili di importo crescente per ciascun anno, al fine di poter modulare l'importo della rata in ragione delle proprie condizioni.

Ai sensi del c. 13 ter, le dilazioni di cui all'art. 19 sopra menzionato concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, nell'ipotesi di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate e, a tale data, non ancora prorogate ai sensi dell'art. 2, c. 20, del D.L. 225/10, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.

Art.10 commi da 13 quater a 13 septies (Compensi di riscossione e rimborso spese)

I successivi commi da 13 quater a 13 septies comportano, a partire dalla data di entrata in vigore dei decreti attuativi delle disposizioni ivi contemplate, un complessivo riassetto del sistema della remunerazione degli Agenti della riscossione.

L'intervento normativo si sviluppa principalmente mediante una rilevante modifica dell'art. 17 del D. Lgs. 112/99. (cfr. c. 13 quater), nonché mediante alcune disposizioni (cfr. commi da 13 quinquies a 13 septies) con le quali viene disciplinata l'entrata in vigore di tali modifiche.

Specificamente, ai sensi del comma 13 quater:

- agli Agenti della riscossione (tranne che sulle somme riscosse e riconosciute indebite) spetta il rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato, da determinare annualmente, in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, con decreto non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che tenga conto dei carichi annui affidati, dell'andamento delle riscossioni coattive e del processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del Gruppo Equitalia;
- è stabilito che tale rimborso sia a carico del debitore:
 - . per una quota pari al 51 per cento, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte del rimborso è a carico dell'ente creditore;

· integralmente, in caso contrario.

Nell'ipotesi di pagamento entro il sessantesimo giorno, la restante parte del rimborso (pari al 49%) è a carico dell'ente creditore (nuovo c. 1, lett. a) e b));

- è previsto, altresì, che agli Agenti della riscossione spetti il rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure, che è a carico, rispettivamente:
 - dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilità;
 - del debitore, in tutti gli altri casi (nuovo c. 6);
- è disposto che le tipologie di spese oggetto di rimborso, la misura del rimborso (da determinare anche proporzionalmente rispetto al carico affidato e progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a carico del debitore) e le modalità di erogazione del rimborso siano determinate con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
- viene meno il compenso, finora spettante all'Agente della riscossione per l'esecuzione dei provvedimenti, emanati dall'ente creditore, che riconoscono in tutto o in parte non dovute le somme iscritte a ruolo (nuovo c. 7 bis)
- viene eliminato il concetto di "spese vive" di notifica e adottato, anche con riferimento ai casi in cui il relativo onere sia a carico dell'ente creditore, un importo fisso, quale determinato periodicamente, ai sensi del primo periodo del c. 7 ter dell'art. 17, mediante decreto ministeriale.

In ogni caso, la nuova disciplina si applicherà a partire dall'entrata in vigore dei richiamati provvedimenti attuativi, per la cui emanazione è fissato il termine massimo del 31 dicembre 2013 (cfr. c. 13 quinquies), per cui, fino all'entrata in vigore di tali provvedimenti, resta ferma la disciplina attualmente vigente (c. 13 sexies).

Art. 10 commi da 13 quater a 13 septies (Riscossione dei tributi dei Comuni)

I commi 13 octies e 13 novies recano norme complessivamente volte a posticipare i termini di operatività del nuovo sistema di accertamento e riscossione delle entrate dei comuni.

Nello specifico, il c. 13 octies, modificando l'art. 7, c. 2, lettera gg ter) del D.L. 70/11, ha differito al 31 dicembre 2012 (in luogo del 1° gennaio 2012, disposto dal decreto legge citato) il termine a decorrere dal quale le Società del Gruppo Equitalia cesseranno di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate.

Parallelamente, l'art. 14 bis ha modificato la lettera gg-quater) dello stesso art. 7, c. 2 e, quindi, sempre a decorrere dalla data di cessazione del servizio prestato dalle Società del Gruppo

Equitalia, i Comuni effettueranno la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie, sulla base dell'ingiunzione prevista dal R.D. n. 639/1910, nonché secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 602/73 in quanto compatibili, con gli stessi limiti di importo e le stesse condizioni stabilite per gli Agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata.

Ciò, dunque (a differenza di quanto previsto nell'originaria formulazione della lettera gg quater), indipendentemente dalle forme di gestione della riscossione delle quali i Comuni scelgono di avvalersi e dalla tipologia di soggetto eventualmente incaricato di riscuotere per conto degli stessi.

Per quanto riguarda, invece, la riscossione spontanea, valgono le disposizioni contenute nell'art. 52 del D. Lgs. 446/97 relativamente alla potestà regolamentare dei Comuni, restando escluso, naturalmente, il coinvolgimento degli Agenti della riscossione.

In materia di riscossione delle entrate degli enti locali, poi, con il c. 13 novies, sono stati prorogati al 31 dicembre 2012 i termini (da ultimo fissati al 31 dicembre 2011, con D.P.C.M. 25 marzo 2011) di cui all'art. 3, commi 24, 25 e 25 bis, del D.L. 203/05. Per effetto del comma in esame, difatti, è stato sostanzialmente posticipato al 1° gennaio 2013 l'obbligo, per gli enti locali, di affidare il servizio di riscossione delle proprie entrate solo mediante procedure di gara ad evidenza pubblica.

Art. 10 comma 13 terdecies (vendita dei beni pignorati)

Il comma 13 terdecies modifica l'art. 52 del D.P.R. 602/73 in materia di vendita di beni pignorati a seguito di esecuzione forzata per debiti tributari, inserendo il comma 2 bis, che attribuisce al debitore la facoltà di procedere direttamente alla vendita dei beni pignorati o ipotecati, con il consenso dell'Agente della riscossione, che interviene nell'atto di cessione a e al quale è versato il corrispettivo della vendita medesima. L'eccedenza rispetto al debito è rimborsata al debitore entro dieci giorni lavorativi successivi all'incasso del corrispettivo della vendita.

Art. 12, comma 1 (Limite all'utilizzo del contante in funzione antiriciclaggio)

Nell'ambito delle misure dirette a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi illeciti, l'art. 12, c. 1, modificando l'art. 49 del D. Lgs. 231/07, riduce da euro 2.500 a euro 1.000 il limite di utilizzo legale dei contanti e dei titoli al portatore come mezzo di pagamento.

L'intervento, come chiarito nella Relazione illustrativa alla norma, garantisce non solo la maggiore efficacia delle misure per il contrasto degli illeciti finanziari, ma anche un potenziamento degli strumenti di contrasto dell'evasione fiscale.

Art. 21

L'art. 21, nell'ottica dell'armonizzazione del sistema pensionistico e dell'efficientamento dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, dispone la soppressione

dell'INPDAP e dell'ENPALS dal 1° gennaio 2012, con attribuzione delle relative funzioni all'INPS (ivi comprese quelle afferenti alla riscossione dei crediti), che, pertanto succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.

Decreto Legge 22 dicembre 2011 n. 216

D.L. 212/11, contenente "Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile"

L'art. 14 del decreto in questione reca modifiche all'istanza di trattazione, introdotta dall'art. 26 della L. 183/11 (stabilità), come strumento di deflazione straordinario del contenzioso civile, ora ulteriormente potenziato.

Ai sensi della nuova disciplina, si prevede che nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di Cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della L. 69/09 e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da oltre tre anni prima della data di entrata in vigore della legge 183 medesima, *"le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge"*. È stato, dunque, eliminato il preesistente obbligo per le cancellerie di avvisare le parti costituite dell'onere di presentare l'istanza di trattazione.

Resta, invece, la previsione per cui, in assenza di dichiarazione, il presidente del collegio dichiara l'estinzione con decreto.

Decreto Legge 29 dicembre 2011 n. 216 – Milleproroghe 2012

D.L.216/11, contenente "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"

Si tratta del cd. "decreto milleproroghe" 2012, in corso di conversione. Di seguito le disposizioni di interesse.

Art. 29, commi 4 e 5

L'art. 29 del decreto legge in esame (cd. mille proroghe), con i commi 4 e 5, ha apportato alcune modifiche, rispettivamente, all'art. 3, c. 12 del D.L. 203/05 e alla norma interpretativa di cui all'art. 36, commi 4 quinques e 4 sexies, del D.L. 248/07 ed ha prorogato, ancora un volta, i termini - che erano stati recentemente variati per effetto dell'art. 23, c. 34, del D.L. 98/11- in materia di inesigibilità.

Specificamente, è disposta la proroga al 31 dicembre 2013 (in luogo del precedente 30 settembre

2012) dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2010 (precedentemente era 30 settembre 2010) alle Società del Gruppo Equitalia.

È, conseguentemente, previsto che, per le comunicazioni di inesigibilità, anche integrative, il cui termine di presentazione è fissato alla predetta data del 31 dicembre 2013, il termine di tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, trascorsi i quali il concessionario è automaticamente discaricato (cfr. art. 19, c. 3, del D. Lgs. 112/99), decorre dal 1° gennaio 2014 e non più dal 1° ottobre 2012.

	Prima del D.L. 216/11	Dopo il D.L. 216/11
Termini di presentazione della C.I.	30 settembre 2012	31 dicembre 2013
Data consegna ruoli	30 settembre 2009	31 dicembre 2010
Termine di decorrenza del controllo Uffici	1°ottobre 2012	1° gennaio 2014

Art. 29, comma 9

Relativamente ai certificati da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio, il comma in esame differisce al 30 giugno 2012 il termine del 1° gennaio 2012 (cfr. art. 15 della legge di stabilità 183/2011; v. sopra) di decorrenza per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 01 e 02, e 43, comma 1, del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 445/00.

Art. 29, comma 15

Tale comma dispone, nel rispetto di un tetto massimo di spesa (nella fattispecie 70 milioni di euro per l'anno 2011), nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara e nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova, la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che scadono rispettivamente nel periodo dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012.

La sospensione è limitata agli adempimenti e ai versamenti tributari relativi alle attività svolte nelle predette aree e i criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari avviene con OPCM, sulla base di appositi elenchi predisposti dai Commissari delegati, avvalendosi dei comuni interessati.

Decreto Legislativo del 1º dicembre 2009, n. 177 art. 18

Circolare DigitPA (Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione) n. 57 del 19 ottobre 2011 “Adempimenti per le Amministrazioni contraenti ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 177/09”.

Tale circolare chiarisce gli adempimenti a carico delle amministrazioni contraenti ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 177/09 in materia di riorganizzazione del CNIPA. L’articolo citato prevede che, nell’ambito di gare o accordi quadro predisposti direttamente o con altri soggetti per l’espletamento delle proprie funzioni, DigitPA riceva dalle amministrazioni contraenti un contributo forfettario per le spese di funzionamento (si segnala che l’ambito di applicazione della norma e la misura del contributo spettante a DigitPA erano stati definiti dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione con D.P.C.M. del 23 giugno 2010).

In particolare, la circolare in narrativa evidenzia che il mancato pagamento del contributo sopra indicato comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante iscrizione a ruolo, delle somme non versate.

Calamità naturali

D.P.C.M. del 28 ottobre 2011 - Dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 30 novembre 2012, in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara.

D.P.C.M. dell’11 novembre 2011 - Dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 30 novembre 2012 per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 4 novembre 2011 nel territorio della Liguria.

O.P.C.M. 8 novembre 2011, n. 3976, recante “Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

In particolare, l’art. 1 dell’ordinanza in questione fissa al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale effettuare il versamento delle rate in scadenza previste dall’art. 39, commi 3 bis, 3 ter e 3 quater, del D.L. 78/10.

Al riguardo, si segnala l’art. 33, comma 28, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012; v. infra), contenente disposizioni circa la ripresa della riscossione nei territori colpiti dal sisma.

Cfr. art. 29, c. 15, D.L. 216/11 - proroga dei termini degli adempimenti e versamenti tributari e contributivi per i soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nelle province di La Spezia, Massa Carrara e Genova (v. infra).

Equitalia Giustizia SpA

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 novembre 2011, recante "Disposizioni in materia di dati e documenti da trasmettere, da parte degli operatori assicurativi, a Equitalia Giustizia SpA, relativamente ai contratti assicurativi sequestrati".

Tale decreto definisce i documenti e le informazioni che gli operatori assicurativi trasmettono a Equitalia Giustizia SpA, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 143/08 (cfr., in particolare, il c. 3), ai fini della gestione del «Fondo Unico Giustizia».